

Covid-19 - Viaggiatori

Elenco D

Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), **Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.**

Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario

Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia in uno dei Paesi in **Elenco D** deve sottostare ai seguenti obblighi per l'ingresso in Italia **senza** isolamento fiduciario di cinque giorni:

- compilare il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in **modalità digitale o cartacea**
- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **72 ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di **ingressi da UK e Irlanda del Nord** e dalle isole il tampone deve essere fatto **entro le 48 ore** antecedenti all'ingresso in Italia
- presentare contestualmente al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la **Certificazione verde COVID-19**, o certificato equivalente, che attesti il **completamento del ciclo vaccinale**. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in **Canada, Giappone e Stati Uniti d'America**, possono, altresì, esibire la Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni)

L'isolamento fiduciario è obbligatorio **soltanto** per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente **sia** il tampone **sia** il certificato di vaccinazione. Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:

- compilare il [Passenger Locator Form](#) prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore e può essere presentato indifferentemente in **modalità digitale o cartacea**

- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **72 ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di **ingressi da UK e Irlanda del Nord** e dalle isole il tampone deve essere fatto **entro le 48 ore** dall'ingresso in Italia
- comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: [COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali](#)
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia **solo con mezzo privato**
- sottoporsi ad isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per **5 giorni**
- sottoporsi al termine dell'isolamento fiduciario di 5 giorni ad un **ulteriore tampone** molecolare o antigenico.

Minori

Tutti i bambini **di età** inferiore a **6 anni** in ingresso in Italia sono sempre esentati da tampone pre-partenza; gli stessi sono esentati anche dall'isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non ha questo obbligo perché in possesso di certificazione Verde da vaccinazione o da guarigione valida.

Tutti i **minori di età maggiore o uguale a 6 anni** sono tenuti a fare il tampone pre-partenza, qualora non lo facessero non sono esentati dalla quarantena.

Caratteristiche del certificato di vaccinazione

Il certificato può essere esibito in **modalità cartacea o digitale** e deve essere prodotto in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, spagnola o tedesca.

La validità del certificato si basa sulle seguenti caratteristiche:

- deve essere stato rilasciato dall'autorità sanitaria competente del paese di origine del viaggiatore
- la vaccinazione deve essere avvenuta con un **vaccino validato** dall'Agenzia Europea per i medicinali (EMA):
 - **Comirnaty di Pfizer-BioNtech**
 - **Moderna**
 - **Vaxzevria**
 - **Jansen (Johnson & Johnson)**

Equivalenze Certificazioni verdi in Italia

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man,

Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro) e **Stati Uniti** sono equivalenti a quelle dell'Unione europea per l'accesso ad attività e servizi sul territorio italiano come ristoranti al chiuso, musei, cinema. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla [circolare 30 luglio 2021](#).

Deroghe all'isolamento fiduciario

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del PLF, sono previste specifiche deroghe agli adempimenti di cui sopra:

- nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), l), o), del DPCM del 2 marzo 2021 di seguito elencate:
 - all'equipaggio dei mezzi di trasporto
 - al personale viaggiante
 - ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
 - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
 - agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana

è esentato altresì

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone.

Le disposizioni restano in vigore fino al 15 dicembre 2021.

Data ultimo aggiornamento: **5 novembre 2021**